



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Prot. n. 26.078

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

VISTO il proprio decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2007, registro 3 foglio 216, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2007;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto 27 dicembre 2006, che per garantire la continuità della copertura dei rischi, dispone la conferma del Piano assicurativo per l'anno successivo, qualora entro la data del 30 novembre dell'anno precedente, non sia approvato un nuovo Piano, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTE le determinazioni della Commissione tecnica che propone di confermare per il 2008 il Piano assicurativo del 2007, con alcune modifiche ed integrazioni;

VISTE le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO di accogliere le proposte integrative nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e dagli Orientamenti e Regolamenti della Commissione Europea;

VISTA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 20 dicembre 2007;

D E C R E T A:

ART.1- Per la copertura dei rischi agricoli del 2008 è confermato il Piano Assicurativo 2007, approvato con il decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971, con le seguenti modifiche ed integrazioni:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- 1- L'Allegato A) al piano assicurativo del 2007, richiamato all'art. 2, comma 1, è modificato ed integrato, con riferimento ai rispettivi territori regionali, nei termini riportati nell'allegato n.1 che fa parte integrante del presente decreto;
- 2- L'art 1, è integrato con l'aggiunta delle colture, delle strutture, delle avversità, delle epizozie e delle fitopatie di nuova introduzione nel Piano Assicurativo 2008, indicate nell'allegato 1 del presente decreto.
- 3- Le avversità a carico delle produzioni vegetali, di nuova introduzione nel Piano Assicurativo 2008, unitamente alle altre avversità assicurabili nel territorio nazionale, come previsto nel piano assicurativo 2007, sono garantite con polizze pluririschio, secondo le combinazioni stabilite in sede di contrattazione delle polizze. Le nuove garanzie derivanti dalla diversa combinazione delle avversità, si intendono aggiunte all'elenco riportato all'art. 1, punto 1.4, lett b), del decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971;
- 4- Le polizze pluririschio sulle rese coprono tutte le avversità ammesse all'assicurazione agevolata nei rispettivi territori regionali;
- 5- Per la determinazione dei parametri contributivi delle polizze pluririschio in cui sono presenti le avversità e le colture di nuova introduzione nel Piano Assicurativo 2008, si applica la procedura indicata nell'allegato B) dell'art. 6, utilizzando i medesimi coefficienti, stabiliti per le avversità e le colture similari.

ART. 2- L'articolo 3 del decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971, è sostituito dal seguente:

“Art 3.

1- In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire integralmente la domanda assicurativa delle produzioni vegetali con garanzia agevolata pluririschio e pluririschio sulle rese, su richiesta della Regione interessata, sono modificate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le previsioni assicurative contenute nell'allegato A), di cui all'Art. 2, del decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971, integrato e modificato nei termini stabiliti al precedente art. 1, punto 1, del presente decreto, per consentire alle imprese agricole non assicurate per i motivi predetti, di accedere agli interventi compensativi ex post, previsti dall'art 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

2- Nell'allegato n. 2 al presente decreto, sono stabilite le definizioni di determinate avversità, delle garanzie, e sono indicati i limiti contributivi per le diverse tipologie di garanzie agevolate, previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria”.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 28 dicembre 2007

IL MINISTRO

F.to De Castro